



Città di Monte San Giovanni Campano (Provincia di Frosinone)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 10-08-20

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2020: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di agosto alle ore 19:14 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

VERONESI ANGELO	P	RAPONI CHIARA	P
VISCA SANDRO	P	MANCINI VALTER	P
BIORDI LORELLA	P	CIARDI MICHELE	P
PELLEGRINI LUANA	P	CINELLI ANTONIO	P
CIMAOMO ROMANINO	P	SCIUCCO SABRINA	P
PASSANITI EMILIA	P	BUTTAZZI MASSIMILIANO	P
PATRIZI FRANCESCO	P	CASERRA STEFANIA	P
PAGLIA MAURO	P	BIANCUCCI EMILIO	P
PELLEGRINI TOMMASO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Presiede il sig. Dr. CIARDI MICHELE, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario generale DOTT.SSA NICOLETTI CATERINA.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

BIORDI LORELLA
PELLEGRINI LUANA
BIANCUCCI EMILIO

La seduta è Pubblica

In prosieguo di seduta, si passa al punto 8 all'o.d.g.

Su richiesta del Presidente, illustra l'assessore Raponi, la quale evidenzia che, per l'anno 2020, l'aliquota IMU (comprensiva della precedente aliquota TASI) è stata fissata al 9,6 per mille, al fine di mantenere immutato il flusso delle entrate, così da conservare inalterati gli equilibri di bilancio.

Evidenzia quindi le novità che hanno interessato gli immobili dei pensionati residenti all'estero e quelli destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, per i quali viene meno l'esenzione prevista dalla precedente disciplina.

Prende la parola il Consigliere Cinelli, il quale comunica di non condividere la tassazione degli immobili dei pensionati residenti all'estero come pure sui fabbricati destinati alla vendita ed annuncia l'astensione del proprio gruppo.

In assenza di ulteriori interventi, su proposta del Presidente, si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Preso atto che i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

Considerato che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7.6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato nella vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0.86%;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 30/03/2019, rettificata con delibera n. 21 del 28.06.2019, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7.6 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4.00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 4.6 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito con contratto registrato tra genitori/figli ai sensi della L. 208/2015;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 30/03/2019, rettificata con delibera n. 21 del 28.06.2019, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, applicate per l'anno 2015 e confermate espressamente fino all'anno 2019 con delibere del consiglio comunale n. 21 del 28.06.2019:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	<i>4 per mille</i>	/
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito con contratto registrato tra genitori/figli ai sensi della L. 208/2015	<i>4.6 per mille</i>	/
Aree edificabili ed altri fabbricati	<i>7.6 per mille</i>	<i>2 per mille</i>
Fabbricati merce	/	<i>2 per mille</i>
Fabbricati rurali strumentali	/	/
Fabbricati di categoria D	<i>7.6 per mille</i>	<i>2 per mille</i>

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- al comma 780 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pensionati residenti all'estero (iscritti AIRE) saranno tenuti al pagamento dell'IMU sugli immobili siti in Italia di cui sono proprietari, venendo meno l'esenzione in precedenza disposta dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 201/2011 come modificato dal D.L. 47/2014;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE	<i>6 PER MILLE</i>
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	/
FABBRICATI MERCE	<i>2 PER MILLE</i>
FABBRICATI CATEGORIA D, AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA D/10	<i>9.6 PER MILLE</i>
FABBRICATI CONCESSI AD USO GRATUITO CON CONTRATTO REGISTRATO AI SENSI DELLA L.	<i>6.6 per mille</i>

208/2015	
FABBRICATI DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	9.6 per mille
AREE FABBRICABILI ED ALTRI FABBRICATI	9.6 per mille
TERRENI AGRICOLI	esenti ai sensi dell'art. 15 L. n. 984/1977

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data ..00.2020 dalla Commissione Consiliare del 04 agosto 2020 come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Verificato l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato il termine pe l'approvazione del Bilancio di previsione dall'anno 2020 al 30 settembre 2020;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Economico-Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 5 (Cinelli, Sciucco, Buttarazzi, Caserra, Biancucci), su consiglieri presenti 17 e votanti 12

D E L I B E R A

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA
ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9 E RELATIVE	6 PER MILLE

PERTINENZE	
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	/
FABBRICATI MERCE	2 PER MILLE
FABBRICATI CATEGORIA D, AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA D/10	9.6 PER MILLE
FABBRICATI CONCESSI AD USO GRATUITO CON CONTRATTO REGISTRATO AI SENSI DELLA L. 208/2015	6.6 PER MILLE
FABBRICATI DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	9.6 PER MILLE
AREE FABBRICABILI ED ALTRI FABBRICATI	9.6 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI	<i>esenti ai sensi dell'art. 15 L. n. 984/1977</i>

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, (legge di bilancio 2020) la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con separata votazione e voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 5 (Cinelli, Sciucco, Buttarazzi, Caserra, Biancucci), su consiglieri presenti 17 e votanti 12, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, stante l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2020: APPROVAZIONE

PARERI AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

REGOLARITA' TECNICA: **Favorevole** data: **04-08-2020**

Il Responsabile del servizio
DR.SSA NOZORI MARIA

CONCETTA

REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole** data: **04-08-2020**

Il Responsabile del servizio
DR. VONA LUDOVICO

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. CIARDI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA NICOLETTI CATERINA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data 13 AGO. 2020

F. U. IL MESSO COMUNALE
ZOFFRANIERI ROBERTO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA NICOLETTI CATERINA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data

Il Segretario Generale

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, il 13 AGO. 2020



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]
